

**REGOLAMENTO (CE) N. 2296/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 dicembre 2003**

**recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso stabiliti dal regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.
- (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dagli accordi internazionali conclusi ai sensi degli articoli XXIII e XXIV, paragrafo 6, del GATT, e cioè un contingente di importazione annuale di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero, un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20, a dazio fisso di 88 EUR per tonnellata e un contingente di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40, con una riduzione di 28 EUR per tonnellata del dazio all'importazione.
- (3) Le modifiche e gli adeguamenti previsti dal presente regolamento devono sostituire per il 2004 le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, per l'anno 2004 i contingenti annuali previsti dall'articolo 1 del suddetto regolamento sono aperti per l'importazione nella Comunità alle seguenti condizioni:

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10).

- a) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 (numero d'ordine del contingente: 09.4076) è la seguente:

	Gennaio	Maggio	Luglio	Settembre
Stati Uniti d'America	9 681	19 360	9 680	—
Thailandia	10 727	5 364	5 364	—
Australia	—	1 019	—	—
Altre origini	—	1 805	—	—
<b>Totale</b>	<b>20 408</b>	<b>27 548</b>	<b>15 044</b>	<b>—</b>

- b) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 (numero d'ordine del contingente: 09.4077) è la seguente:

	Gennaio	Maggio	Luglio	Settembre
Australia	2 608	5 214	2 607	—
Stati Uniti d'America	1 911	3 821	1 910	—
Thailandia	—	1 812	—	—
Altre origini	—	117	—	—
<b>Totale</b>	<b>4 519</b>	<b>10 964</b>	<b>4 517</b>	<b>—</b>

- c) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 (numero d'ordine del contingente: 09.4078) è la seguente:

	Gennaio	Maggio
Thailandia	13 866	27 734
Australia	4 304	8 609
Guiana	2 834	5 669
Stati Uniti d'America	2 427	4 854
Altre origini	3 234	6 469
<b>Totale</b>	<b>26 665</b>	<b>53 335</b>

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione